



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Delibera C.C.n. 5 del 20 gennaio 2012 e successive modifiche:

C.C. n.9 del 15.02.2017

C.C. n.9 del 14.02.2018

C.C. n. 1 del 18.01.2024

C.C. n. 14 del 30.10.2024

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Istituzione dell'imposta
Articolo 3	Presupposto dell'imposta
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5	Esenzioni
Articolo 6	Misura dell'imposta
Articolo 7	Obblighi di dichiarazione
Articolo 8	Versamenti
Articolo 9	Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Riscossione coattiva
Articolo 12	Rimborsi
Articolo 13	Pubblicazione
Articolo 14	Finalità dell'imposta
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento dell'imposta sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
A partire dal 1° gennaio 2024, come dispone il comma 493 della legge di bilancio L.213/2015, si estende il vincolo di destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno anche al finanziamento dei *“costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”*
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Polpenazze del Garda (Bs).
3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere ed alberghi situati nel Comune, nonché immobili gestiti da privati anche in assenza di formale autorizzazione (gestione familiare e non imprenditoriale), ma destinati alle medesime finalità e situati nel territorio di Polpenazze del Garda.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Polpenazze del Garda (Bs) che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- b) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- d) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
- g) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- i) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
- l) i minori fino a 5° anno compreso (minori di 6 anni)
- m) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Polpenazze d/G

2. L'esenzione di cui ai punti a) e b) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nel confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Polpenazze del Garda (Bs) sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Polpenazze del Garda in più lingue.
2. I privati possessori di immobili che non svolgono in forma imprenditoriale l'attività turistica ma che hanno intenzione di destinare detti immobili alla stessa, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso al Comune prima dell'inizio dell'attività o in caso di successive variazioni della stessa.
3. Il gestore della struttura ricettiva o il privato deve comunicare al Comune - Ufficio Imposta di soggiorno, il numero e la cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio, **entro le ventiquattro ore successive all'arrivo delle stesse.**
La dichiarazione è trasmessa obbligatoriamente sul portale messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Polpenazze

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura. Nel caso di affidamento della gestione da parte di un soggetto privato (persona fisica) ad un intermediario immobiliare, la dichiarazione, il versamento è in ogni caso da compilare a nome del proprietario della struttura.
4. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.
5. L'art. 38 della legge regionale 27 del 01.10.2015 – (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere) comma 7 prevede che “il periodo di cessazione temporanea dell'attività, ... omissis, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.” Pertanto tutte le posizioni che risultano inattive per un'intera annualità verranno chiuse d'ufficio.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine dei soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale ed al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Polpenazze del Garda (Bs).
2. Il gestore della struttura ricettiva o il privato effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno del mese di riferimento, entro il dieci del mese successivo, in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite bonifico bancario su c/c intestato al Comune di Polpenazze del Garda
 - b) mediante versamento su conto corrente postale n. 53541462 intestato al Servizio di tesoreria del Comune di Polpenazze del Garda
 - c) mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale Banca di credito cooperativo del Garda (BCC del Garda) filiale di Polpenazze d/g;
 - d) nelle altre forme che verranno individuate dalla Giunta Comunale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive ed i privati sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive o i privati ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive o ai privati "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ai sensi dell'art. 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del Comune) della legge regionale n. 27 del 01 ottobre 2015 saranno altresì passibili di sanzione i seguenti soggetti, con le applicazioni previste dalla legge:
 - a. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
 - b. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
 - c. Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
 - d. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
- d. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
- e. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
- f. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico economiche dell'attività ricettiva.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Polpenazze del Garda (Bs) da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del settore tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 10.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la successiva pubblicazione al Dipartimento delle Finanze.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche, riduzione gettito Tari.
2. In conformità alle norme costitutive e regolamentari di consorzi, organizzazioni, associazione di promozione turistica, il Comune di Polpenazze del Garda (Bs) potrà destinare ad uno o più dei predetti Enti una quota dell'imposta di soggiorno istituita con il presente regolamento.
3. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco o la Giunta potrà istituire una commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le successive modifiche hanno effetto dal primo di gennaio dell'anno di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e successive norme di legge vigenti